



# CITTA' DI GINOSA

## *Provincia di Taranto*

---

### COPIA ORDINANZA SINDACALE

**REG. GEN. N. 154 DEL 28-10-2022**

REG. SETT. N. 40 DEL 28-10-2022

<b>OGGETTO:</b>	Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, pulizia, disinfestazione degli immobili e misure di impedimento delle soste abituali o permanenti.
-----------------	--

### IL SINDACO

**CONSIDERATA** la gravità delle problematiche emergenti dalla proliferazione della popolazione di piccioni, cosiddetti "Torraioli" (Columbia Livia var. domestica);

**ATTESO** che tale specie, avendo colonizzato il territorio comunale con maggiore concentrazione nei centri abitati, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti, nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi, marciapiedi e vie pubbliche;

**DATO ATTO** che per quanto rilevato dall'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (oggi ISPRA), organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le province in materia faunistica (art.7 L.157/92), la posizione sistematica, ecologica e legale del piccione di città è quella di entità non appartenente alla fauna selvatica e, pertanto non soggetta alla normativa posta a tutela della stessa;

**CONSIDERATO** che la presente Amministrazione Comunale è impegnata in iniziative volte a contenere il proliferare della specie, in ambito urbano, con uso di metodi ecologici quali dissuasori meccanici e/o sonori non cruenti per impedire la posa dei volatili in aree di propria competenza;

**PRESO ATTO** delle segnalazioni e richieste pervenute dai privati cittadini che lamentano problematiche igienico-sanitarie nella loro zona di residenza, localizzate prevalentemente nei centri storici, anche frazionali e nel Cimitero Comunale;

**RAVVISATA** la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti in città, al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

**Tutto ciò considerato e premesso, visti:**

- l'art.50 del D. Lgs 267/2000;
- la L.157/92 in materia faunistica;
- la L.23.12.1978 n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Stante l'urgenza a provvedere in merito;

## **ORDINA**

1. a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che, per qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni di provvedere:
  - a proprie spese, alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano ed alla rimozione delle carcasse ove presenti;
  - alla immediata chiusura di tutte le aperture anche di areazione e /o di accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione mediante apposizione di griglie o reti;
  - ad impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno dei cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;
2. su tutto il territorio comunale di Ginosa e di Marina di Ginosa, il divieto di somministrare cibo di qualsiasi genere ai piccioni;
3. La presente ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto.

## **AVVERTE**

- I. che l'applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darne la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- II. in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti In materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- III. entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/1981, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità;
- IV. la sanzione di cui al precedente punto III sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà, comunque, l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

## **RICORDA**

- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

- l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione per l'eventuale esecuzione d'ufficio;
- che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

### **DISPONE**

- che siano incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi su segnalazione direttamente dei cittadini interessati, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente ordinanza al Comando dei Vigili Urbani di Ginosa, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio di igiene e Sanità pubblica U.O. Ginosa;
- che il presente atto sia portato a conoscenza della cittadinanza, mediante pubblicazione sull'Albo on line del Comune e della stessa sia data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Ginosa all'indirizzo [www.comune.ginosa.ta.it](http://www.comune.ginosa.ta.it)

***F.to Il SINDACO  
. Vito PARISI\****

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata in data 28-10-2022 sull'Albo Pretorio online di questo Comune con il n. 3014  
Ginosa, 28-10-2022

**Il Responsabile Ufficio Segreteria**  
Dott. NICOLA BONELLI

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Ginosa, lì 28-10-2022

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*